



LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

**(approvate dal Senato Accademico con delibera n. 14/2011 del 23 febbraio 2011
e modificate dal Senato Accademico con delibera n. 177/2019 del 22 ottobre 2019)**

1. Le presenti linee guida disciplinano le modalità di formulazione da parte dell'Ateneo della proposta di conferimento del titolo di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" di cui all'articolo 111 del Testo Unico delle Leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
2. L'Ateneo può proporre al Ministro il conferimento del titolo di "Professore Emerito" o di "Professore Onorario" ai Professori di prima fascia che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni da non oltre due anni, che abbiano prestato, rispettivamente, almeno venti anni o almeno quindici anni di servizio quali Professori di prima fascia alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni.
3. La proposta di conferimento del titolo è avanzata dal Dipartimento di ultima afferenza del docente con deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella composizione ristretta ai Professori di prima fascia. La proposta deve essere adeguatamente motivata in considerazione dell'alto prestigio scientifico-didattico del docente, derivante anche dall'aver ricoperto ruoli di rilevante responsabilità a livello di Ateneo. In particolare, la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario deve tener conto di:
 - a) attività didattica, ovvero:
 - anni di insegnamento, carico didattico e qualità della didattica;
 - supervisione di tesi di laurea e tirocini formativi;
 - b) attività di ricerca e di terza missione, ovvero:
 - quantità, qualità e continuità della produzione scientifica;
 - coordinamento di progetti di ricerca o unità o work package al loro interno;
 - incarichi di responsabilità in organismi di ricerca e società scientifiche;
 - direzione di collane e riviste scientifiche;
 - organizzazione di convegni e scuole;
 - supervisione di tesi di dottorato;
 - promozione culturale, divulgazione scientifica e trasferimento tecnologico;
 - c) attività istituzionale, ovvero l'aver ricoperto ruoli istituzionali nell'Ateneo, quali:
 - Rettore, Prorettore Vicario, Prorettore o Delegato Rettorale;
 - Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Istituto o Centro di Ricerca o Servizi;
 - Presidente di Corso di Laurea, Scuola o Facoltà;
 - Coordinatore di Dottorato di Ricerca o Scuola di Specializzazione;
 - Direttore di Master o altro corso di alta formazione;
 - Componente di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione o Presidio della Qualità.

La deliberazione del Consiglio di Dipartimento è sottoposta ad approvazione del Senato Accademico per il successivo inoltro al Ministro.
4. La formalizzazione della proposta potrà avvenire in ogni caso esclusivamente per docenti che risultino:
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
 - non aver subito alcun provvedimento disciplinare;
 - non aver causato discredito all'Università in occasioni o dichiarazioni pubbliche.